



Alla c.a. Settore Autorizzazioni ambientali

e p.c. Lucart Spa

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Valle del Serchio -  
Dipartimento prevenzione

Comune di Borgo a Mozzano

Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento atmosferico

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per installazione di un impianto fotovoltaico su copertura (cod. aramis 60682) nella esistente cartiera ubicata in via Baccanella, loc. Diecimo, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU). Proponente Lucart S.p.a.. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 24/01/2023 (prot. 0040366) e relativi allegati documentali, di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alla installazione di un impianto fotovoltaico su copertura (cod. aramis 60682) nella esistente cartiera ubicata in via Baccanella, loc. Diecimo, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), si comunica quanto segue.

La cartiera in questione:

- rientra al punto punto d) *“impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno”* dell'allegato III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- è stata oggetto di un procedimento di VIA “postuma” concluso con pronuncia favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 13/11/2017. Il procedimento ha riguardato anche l'esistente impianto di cogenerazione a servizio esclusivo della cartiera;
- è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) riesaminata, con valenza di rinnovo, ex art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, con decreto dirigenziale n. 13923 del 21.8.2019 e successive modifiche, di cui l'ultima assentita con decreto dirigenziale n. 19949 del 7.10.2022.

Il progetto di modifica in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente ed oggetto del presente parere, riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 1.500 kW, da installarsi sulle coperture di alcuni edifici facenti parte dell'installazione di cartiera, ad integrazione di altro impianto fotovoltaico analogo e già realizzato (della potenza di 2.500 kWp).

L'impianto fotovoltaico in esame si aggiungerà a quello esistente, raggiungendo quindi la potenza complessiva di circa 4.000 kW; rientrerebbe nella fattispecie progettuale di cui al punto 2 lettera b) *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006.



Tuttavia, il D.lgs. n. 28 del 03/03/2011, all'art. 6 comma 9-bis, riporta che *“Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale [...], si applicano le disposizioni di cui al comma 1. [...] Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell' allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. [...]”*.

Si da inoltre atto di quanto previsto all'art.31 comma 7-bis del d.l. 77/2021, convertito nella l. 108/2021.

Il Settore scrivente con nota prot. 0080585 del 28/02/2022 si era già espresso in relazione all'impianto fotovoltaico già realizzato, da 2,5 MWp, ritenendo che:

*“[...]”*

*che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, oggetto di un procedimento di VIA postuma, né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituisca una variazione in termini di tecnologia per quanto attiene le fonti energetiche utilizzate all'interno dello stabilimento. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, risultanti dalla documentazione agli atti, inviata dal settore regionale in indirizzo; permetterebbe invece di ridurre significativamente la quantità di energia elettrica prelevata da rete, con conseguente riduzione dei quantitativi di CO2 imputabili alle attività di stabilimento (sostituzione della energia elettrica prodotta dal mix energetico nazionale con energia rinnovabile).*

*Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di una installazione esistente. Tuttavia si raccomanda che quanto dichiarato dal proponente, per i consumi energetici, per la variazione delle emissioni sonore e le radiazioni non ionizzanti, sia confermato dai dati di monitoraggio raccolti in esito allo specifico Piano previsto nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA con particolare riferimento a quanto indicato da ARPAT nel proprio contributo del 21/01/2022 e riportato in premessa.*

*Si raccomanda di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista.*

*Si ricorda il documento di riferimento per la corretta conduzione ambientale dei cantieri per la realizzazione delle opere, redatto da ARPAT del gennaio 2018 “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”, disponibile sul sito web della Agenzia.*

*[...]”*

Il proponente, nella documentazione allegata alla richiesta di parere in esame, ha effettuato una puntuale verifica confermando che l'impianto non si trova nelle di aree specificamente elencate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 come richiesto dall'art. 6 comma 9-bis del D.lgs 28/2011 sopra richiamato. Il proponente rileva tra l'altro quanto segue:



per quanto attiene il punto “*le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.*” del sopra citato Allegato 3 evidenzia che:

- è stata predisposta una specifica relazione geologica e sismica, dove sono stati analizzati gli aspetti prescrittivi e di fattibilità del progetto in relazione alle disposizioni del P.A.I. del Fiume Serchio (distretto appennino settentrionale) e delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico;
- gli interventi di progetto si collocano in un'area pianeggiante priva di problematiche geomorfologiche (in classe di pericolosità geologica G1); la realizzazione del progetto prevede al più modesti scavi per le opere di fondazione, che nel complesso non alterano in senso negativo la stabilità dei luoghi ed il regime delle acque superficiali e sotterranee;
- l'area oggetto di intervento risulta, nella cartografia del PGRA distretto appennino settentrionale, in classe di pericolosità da alluvione 2 (media), soggetta quindi ad essere allagata da eventi con tempo di ritorno (Tr) tra 30 e 200 anni con un battente idrico duecentennale previsto a 64.41 m s.l.m. La L.R. 41/2018, per quanto riguarda gli interventi edilizi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, per nuovi manufatti connessi e funzionali ad interventi sul patrimonio edilizio esistente come nel caso di progetto, all'art. 12 ammette l'edificazione a condizione che sia realizzata almeno la sopraelevazione (opera identificata nell'art. 8 comma 1. lettera c) senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- relativamente ai lavori previsti da progetto in esame, non sono previste in questo caso nuove edificazioni;

per il punto “*zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti*” del sopra citato Allegato 3 evidenzia che:

- l'area di stabilimento interessata dal progetto non ricade all'interno di una zona vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.;
- lo stabilimento Lucart si trova all'interno di un'area industriale, non interessata dalla presenza di aree dichiarate di notevole di interesse pubblico (art.136 del suddetto decreto) o di beni architettonici tutelati (parte seconda del decreto).

Le aree individuate ai sensi della lettera f) dell' allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, per quanto riguarda la Regione Toscana, sono state definite e perimetrate in applicazione della l.r. 11/2011 ed all'interno del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER, allegato 3 della Scheda A.3). Le aree non idonee, così individuate, si riferiscono esclusivamente agli impianti fotovoltaici posti a terra.

Il Proponente, nella documentazione trasmessa a supporto della richiesta di parere in esame, evidenzia che:

- l'impianto aggiuntivo permetterebbe di ridurre significativamente la quantità di energia elettrica prelevata da rete, con conseguente riduzione dei quantitativi di CO<sub>2</sub> e di inquinanti atmosferici (quali polveri e NOx) imputabili alle attività di stabilimento;
  - la fase di cantiere è stimata in circa 110 giorni lavorativi;
- il traffico indotto dalle attività sarà minimo in quanto funzionale principalmente al recapito delle apparecchiature in stabilimento; gli spostamenti giornalieri da parte del personale di cantiere e dei mezzi in cantiere sono ritenuti poco significativi rispetto alla normale operatività di stabilimento;
- non ci saranno particolari effetti in termini di emissioni in atmosfera: non sono previste infatti attività di demolizione, i lavori di assemblaggio non costituiscono di per sé una sorgente di emissione di polveri e le lavorazioni per la costruzione delle cabine non prevedono la necessità di effettuare scavi di profondità e significative movimentazioni di terreno;



non ci saranno particolari effetti in termini di scarichi idrici: lo stabilimento è dotato di apposito sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di reflui;  
non è prevista la lavorazione di terre e rocce da scavo: eventuali esuberi, previsti in modeste quantità, saranno smaltiti come rifiuto;  
in termini di rumore, si ritiene che l'utilizzo delle apparecchiature sia da considerarsi ragionevolmente irrilevante rispetto alla configurazione delle sorgenti complessive di stabilimento già esistenti; va inoltre considerato che l'attività di cantiere si svolge soltanto in fascia oraria diurna;  
non sono previsti significativi consumi di acqua, di combustibili ed energia rispetto alla configurazione dei consumi di stabilimento;

- per quanto attiene la componente radiazioni non ionizzanti:

la parte dell'impianto fotovoltaico che esercisce in corrente continua produce un campo magnetico statico di bassa emissione, in quanto le correnti in gioco, per ogni singola stringa, sono limitate a pochi ampere e le correnti massime in gioco per ogni singola stringa sono di 26A;

per la parte di impianto in corrente alternata a 50 Hz:

risulta conforme per esposizioni al campo magnetico ogni installazione con una intensità di corrente di fase < 100 A. Nel caso in esame, nelle reali condizioni di esercizio, le correnti massime di fase in gioco sono di circa 94 A;

risultano conformi per esposizioni al campo magnetico tutti i componenti dell'impianto che soddisfano i criteri di cui sopra (inclusi i conduttori, interruttori, ecc.);

per esposizioni al campo elettrico è conforme qualsiasi circuito in cavo interrato o isolato (indipendentemente dal voltaggio). nel caso dell'installazione in progetto, tutti i cavi sono in doppio isolamento e tutti i cavi di collegamento tra *inverter* e quadro AC viaggiano in condutture interrate. Gli *inverter*, per specifica tecnica del costruttore, rispettano le direttive per le emissioni elettromagnetiche nei luoghi di lavoro.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico aggiuntivo:

- non determina un aggiornamento del quadro emissivo della cartiera e non determina variazioni significative nei comparti consumi e scarichi idrici, emissioni sonore e radiazioni non ionizzanti;

- non incide sulla capacità produttiva della cartiera;

- è coerente con le previsioni dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs 152/2006, con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC 2030) e con il PAER.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

*1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

*2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

*3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

*a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*

*b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*

*c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*





- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;  
e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”;

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...] l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]”.*

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs.152/2006;
- l'at.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto d dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006; il punto 2.b) ed il punto 8 lettera t) dell'allegato IV;
- l'art.6 comma 9 bis del d.lgs.28/2011, la l.r. 11/2011 ed il vigente Piano ambientale ed energetico regionale;

si ritiene che, di per sé, l'impianto fotovoltaico previsto, da realizzarsi integralmente su coperture, non rientri nel campo di applicazione della normativa VIA, in applicazione dell'art. 6 comma 9 bis del d.lgs. 28/2016, in quanto di potenza inferiore a 20 MW e non rientrante nelle aree ivi indicate;

si ritiene, per quanto attiene la valutazione preliminare (art. 6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e art.58 della l.r. 10/2010) dell'impianto fotovoltaico - quale modifica della installazione di cartiera esistente - che tale modifica non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, oggetto di un procedimento di VIA postuma, né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituisca una variazione in termini di tecnologia per quanto attiene le fonti energetiche utilizzate all'interno dello stabilimento. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. In fase di esercizio determinerà impatti positivi per quanto attiene la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, senza consumo di suolo, nonché in termini di emissioni evitate di CO2 ed inquinanti atmosferici. Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Tuttavia si raccomanda che quanto indicato dal proponente, per i consumi energetici, per le emissioni sonore e le radiazioni non ionizzanti, sia controllato mediante specifiche attività di monitoraggio.

Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT nel gennaio 2018 “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”, disponibile sul sito web della Agenzia.

Si raccomanda infine al proponente di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista.



Si chiede al Settore Autorizzazioni ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- istruttore Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail [paolo.dallantonia@regione.toscana.it](mailto:paolo.dallantonia@regione.toscana.it) ;
- PO di riferimento Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

Distinti saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

PDA/LG

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.